

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'effettiva esecuzione dell'importazione nel periodo di validità del titolo.

d'importazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo.»

Articolo 2

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

2. Secondo la stessa procedura sono definiti l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti i titoli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime d'imposta sul valore aggiunto applicabile ai trasporti di persone

(92/C 307/13)

COM(92) 416 def.

(Presentata dalla Commissione il 5 novembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 8 A del trattato CEE definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato stesso;

considerando che la realizzazione del mercato interno presuppone l'eliminazione delle frontiere fiscali tra gli Stati membri e che, a tal fine, occorre sopprimere definitivamente i controlli a fini fiscali alle frontiere interne per qualsiasi operazione effettuata fra Stati membri;

considerando che, per quanto riguarda i trasporti diversi dai trasporti su strada e dai trasporti per vie navigabili, la situazione attuale non è tale da pregiudicare l'eliminazione delle frontiere fiscali a decorrere dal 1° gennaio 1993, dato che tali trasporti non comportano controlli a fini fiscali alle frontiere;

considerando che, per quanto riguarda i trasporti su strada e per vie navigabili, l'abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie, prevista a decorrere dal 1° gennaio 1993, non permetterà più ad uno Stato membro di assoggettare ad imposta, sulla base dell'attuale principio della territorialità, un trasporto effettuato sul suo territorio da un prestatore stabilito all'estero; che, per dare piena efficacia alle norme della direttiva

77/388/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE ⁽²⁾ (sesta direttiva), e all'istituzione di uno spazio senza frontiere interne, è pertanto necessario sostituire l'attuale principio della territorialità con una nuova norma che indichi come luogo di riscossione dell'IVA il luogo di partenza dei trasporti, e che occorre dunque, per tali tipi di trasporti, attuare immediatamente la disposizione dell'articolo 28, paragrafo 5 della sesta direttiva;

considerando che il Consiglio, con la sua diciottesima direttiva 89/465/CEE ⁽³⁾, ha soppresso talune deroghe previste dalla sesta direttiva, lasciando tuttavia sussistere quella relativa ai trasporti di persone; che, con l'articolo 3 della stessa diciottesima direttiva, il Consiglio si è impegnato a riesaminare la situazione per quanto riguarda le rimanenti deroghe e a deliberare, su proposta della Commissione, sulla loro soppressione;

considerando che uno degli obiettivi della sesta direttiva contempla la soppressione delle esenzioni IVA;

considerando tuttavia che l'attuale situazione è caratterizzata da un'ampia applicazione delle esenzioni, con o senza rimborso, in materia di trasporti di persone e che, pertanto, risulta necessario permettere, a determinate condizioni, il loro mantenimento per un periodo transitorio;

considerando che la situazione di concorrenza nel settore dei trasporti nonché le esigenze di funzionamento del mercato interno richiedono un riesame del regime fiscale applicabile all'insieme dei trasporti di persone, con-

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

formemente all'articolo 28, paragrafo 5 della sesta direttiva e che, a tal fine, la Commissione dovrà presentare una relazione al Consiglio;

considerando inoltre che tale relazione dovrà esaminare in particolare la situazione di concorrenza tra i vari modi di trasporto; che, in particolare, dovrà essere esaminata alla luce del loro regime fiscale la situazione dei trasporti ferroviari che, grazie alla loro velocità, entrano in concorrenza con il trasporto aereo;

considerando che è opportuno modificare la sesta direttiva, al fine di attuarne l'articolo 28, paragrafo 5, stabilendo modalità d'imposizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la lettera f) seguente:

«f) In deroga alla lettera b), il luogo delle prestazioni di trasporto di persone, effettuate su strada e per vie navigabili, ivi comprese quelle effettuate nel quadro di contratti di locazioni conclusi con gli organizzatori di circuiti turistici, è il luogo di partenza.

Per luogo di partenza s'intende il luogo in cui inizia effettivamente il viaggio indicato sul titolo di trasporto. Il luogo in cui comincia il trasferimento del viaggiatore verso il luogo in cui inizia il trasporto indicato sul titolo di trasporto non è considerato luogo di partenza del trasporto stesso.

Qualora il viaggio consti di più prestazioni di trasporto successive, anche se indicate su un unico titolo di trasporto, s'intende per luogo di partenza il luogo in cui inizia ciascuna di tali prestazioni, a meno che queste non siano separate da semplici soste in transito.

Per sosta in transito ai sensi della presente disposizione s'intende qualsiasi sosta tecnica o qualsiasi sosta limitata al tempo necessario al viaggiatore per prendere la prossima corrispondenza disponibile, sempre che il viaggiatore prosegua il suo viaggio utilizzando i servizi dello stesso prestatore. È equiparato alla sosta in transito qualsiasi permanenza del mezzo di trasporto in un paese non superiore alle 24 ore. »

2. All'articolo 11, punto C, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. Fatte salve le disposizioni del punto A e previa la consultazione prevista dall'articolo 29, nei casi in cui uno stesso prestatore effettui, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), terzo comma, più prestazioni di trasporto successive per un prezzo globale, la base imponibile è determinata mediante la ripartizione forfettaria del prezzo in funzione di elementi quali le distanze relative a ciascuna delle prestazioni. »

3. All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo 16 seguente:

«16. Le prestazioni di trasporto di persone effettuato su strada e per vie navigabili verso un luogo situato al di fuori della Comunità.»

Articolo 2

Entro il 31 dicembre 1995 il Consiglio, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione, entro il 31 dicembre 1994, riesaminerà la situazione relativa a tutti i trasporti di persone, prendendo in considerazione la situazione concorrenziale del settore e le esigenze attinenti al funzionamento del mercato interno e, in particolare, i rischi di distorsione della concorrenza tra le varie forme di trasporto, nonché la situazione dei trasporti ferroviari che, per la loro velocità, potrebbero entrare in concorrenza diretta con il trasporto aereo. Il Consiglio delibererà all'unanimità, su proposta della Commissione, sul regime definitivo da applicarsi a tali trasporti, a norma dell'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.